

Publicato il 17/11/2021

N. 06406/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09530/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9530 del 2021, proposto da

Federazione Lavoratori della Conoscenza - Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DM n. 188 del 21.06.2021 a firma del Ministro dell'Istruzione avente ad oggetto: “Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità” non pubblicato;

- della nota n. 27622 del 6.09.2021 ad oggetto: “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità” a firma dei Dott. ri Ponticiello e Serra, indirizzata ai Dirigenti Scolastici ed ai Dirigenti degli Uffici per la formazione presso gli UU.SS.RR. oltre che agli stessi Direttori Generali di quest'ultimi, pubblicata sul sito del Ministero e di alcuni UU.SS.RR.
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, di data ignota, e dal contenuto non conosciuto perché non pubblicato né comunicato, avente ad oggetto istruzioni o chiarimenti in ordine all'obbligo formativo del personale docente non specializzato delle istituzioni scolastiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla tipologia di atto adottato e della sua rilevanza sulle concrete modalità di esercizio del rapporto di lavoro;

ritenuto che, alla luce del rilevato profilo di giurisdizione e in considerazione della mancanza del requisito della irreparabilità del pregiudizio allegato da parte ricorrente non sussistono sufficienti elementi per accogliere l'istanza cautelare formulata da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Sottopone al contraddittorio tra le parti la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo indicata in motivazione. Dispone trasmettersi il fascicolo al Presidente della IV sezione del Tar anche al fine di valutare l'opportunità della fissazione di un'udienza pubblica. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO